



Cerved Information Solutions S.p.A

Sede legale in Milano, Via San Vigilio n. 1

capitale sociale euro 50.450.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA: 08587760961

REA MI-2035639

Sito *internet* istituzionale: <http://company.cerved.com>

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.
sul quarto argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria
dell'Assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria
per il 14 dicembre 2015, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 13 E 14.1 DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria anche per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica delle disposizioni dello Statuto Sociale di Cerved Information Solutions S.p.A. (d'ora in avanti indicata, per brevità, anche come "CIS" o la "Società") di seguito richiamate.

Vi proponiamo in particolare, di modificare gli **Articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale** per, più precisamente e in dettaglio:

- con riferimento all'attuale Articolo 13:

-- stabilire che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 13 (tredici), al fine principalmente di rendere più flessibile la concreta composizione numerica dello stesso e in linea, peraltro, con il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica (pari a undici);

-- stabilire che del Consiglio di Amministrazione della Società facciano parte almeno tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, al fine principalmente di garantire, anche in futuro, la costituzione di comitati interni al Consiglio stesso;

-- precisare la data di ammissione alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA) - avvenuta il 4 giugno 2014 -, al fine della applicazione, per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo a detta data, della disciplina regolamentare inerente l'equilibrio tra generi;

-- riconoscere anche al Consiglio di Amministrazione uscente, in caso di rinnovo integrale dello stesso, la possibilità di presentare una propria lista di candidati (da depositarsi entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea). Tale modifica è motivata dalla composizione frammentata dell'azionariato della Società che potrebbe condurre in futuro alla mancata presentazione di liste di candidati da parte degli aventi diritto;

-- stabilire un meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione (tramite voto di lista) tale da permettere alla minoranza di eleggere, a seconda del numero di voti ottenuti, uno o due amministratori, riconoscendo in particolare alla/e lista/e di minoranza che (dopo la lista maggiormente votata) abbia/no ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che risulti/no essere stata/e votata/e da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, la facoltà di nominare entrambi i restanti due amministratori (e, più precisamente, nel caso in cui le predette liste siano due o più, i

primi rispettivi candidati delle prime due liste di minoranza che abbiano ottenuto il maggior numero di voti). Tale modifica è motivata dalla volontà di riconoscere un “premio” (consistente appunto in un numero maggiore di amministratori) alla minoranza la/e cui lista/e risulti/no votata/e da un numero di azioni rappresentanti almeno la predetta (significativa) percentuale;

-- prevedere un più semplice meccanismo di sostituzioni nell’ambito delle liste volto ad assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l’equilibrio tra generi e l’elezione di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo come sopra proposto (pari a tre);

-- prevedere che l’attuale meccanismo di sostituzione degli amministratori che vengano a mancare nel corso dell’esercizio (tramite “ripescaggio” dalla lista cui apparteneva l’amministratore venuto meno, ovvero, in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, tramite nomina di altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l’amministratore venuto meno) si applichi solo per gli amministratori eletti dalla/e lista/e di minoranza. Tale modifica è motivata dalla volontà della Società di continuare a garantire adeguata rappresentatività alla minoranza in seno al Consiglio di Amministrazione, in linea con le *best practices* a livello nazionale e internazionale, riconoscendo invece maggiore discrezionalità alla maggioranza per la sostituzione degli amministratori tratti dalla relativa lista;

-- eliminare la clausola c.d. *simul stabunt simul cadent* attualmente prevista per il caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, vengano a mancare tre amministratori, stabilendo altresì espressamente che, qualora, per qualsiasi ragione o causa, venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea, si intende dimissionario l’intero Consiglio di Amministrazione e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio stesso è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall’assemblea, che deve essere all’uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica. Tali modifiche sono motivate principalmente dal venir meno delle ragioni che hanno portato alla previsione della attuale clausola c.d. *simul stabunt simul cadent* e dalla esigenza di garantire continuità nella gestione della Società e, nel contempo, meglio gestire le nuove nomine del Consiglio di Amministrazione in caso di venir meno della maggioranza dei consiglieri nominati dall’Assemblea.

Si riporta di seguito:

- il testo vigente dell’Articolo 13 dello Statuto Sociale di CIS, raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 13	Articolo 13
13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 o da 13 membri. L’assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero.	13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 13 . L’assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero.

<p>13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.</p> <p>13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.</p> <p>13.4 Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 2 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari ovvero l'eventuale maggior numero minimo che, secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, devono possedere tali requisiti. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.</p> <p>13.5 Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.</p> <p>13.6 In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge ovvero l'eventuale maggior numero minimo che, secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, devono possedere tali</p>	<p>Invariato</p> <p>13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.</p> <p>13.4 Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.</p> <p>Invariato</p> <p>13.6 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. La lista del Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi del successivo paragrafo 13.8, se presentata, deve essere depositata presso la sede della</p>
--	--

requisiti. Dovrà essere indicato come primo candidato di ogni lista un soggetto in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati, fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 13.7. Almeno un candidato del genere meno rappresentato per ciascuna lista che presenti un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

13.7 Per il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'ammissione a quotazione della Società le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

13.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché

Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati, fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 13.7.

13.7 Per il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'ammissione a quotazione della Società (**avvenuta in data 4 giugno 2014**) le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

13.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste: **il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria** o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla

<p>l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.</p> <p>13.9 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 13.6 ovvero per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 13.8, sono considerate come non presentate.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:</p> <p>(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);</p> <p>(b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p>	<p>normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.</p> <p>13.9 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 13.6 ovvero per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 13.8, sono considerate come non presentate.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:</p> <p>(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("lista di maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) o 2 (due) secondo quanto <i>infra</i> precisato;</p> <p>(b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, solo qualora tale lista risulti votata da un numero di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o del doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste;</p>
---	--

<p>In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengono la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Se al termine della votazione non fossero eletti due amministratori, ovvero l'eventuale maggior numero minimo previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza i candidati che risulteranno eletti per ultimi e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti della medesima lista in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente in numero tale da consentire il raggiungimento del predetto numero minimo.</p>	<p>(c) qualora invece la lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza risulti votata da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, entrambi i restanti due amministratori saranno tratti dalla predetta lista nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;</p> <p>(d) qualora inoltre più liste di minoranza risultino votate da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, i restanti due amministratori saranno tratti, uno per ciascuna, dalle prime due liste di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.</p> <p>In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengono la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi o non siano stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui gli amministratori sono stati tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire, dal</p>
---	---

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il primo candidato non eletto nella medesima lista il cui genere consente il raggiungimento dell'equilibrio tra generi ove fosse dotato dei requisiti di indipendenza. Nel caso in cui ciò non fosse sufficiente per assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi ovvero ove non fosse possibile nominare un rappresentante del genere che consenta il raggiungimento dell'equilibrio tra generi dotato dei requisiti di indipendenza dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge; il

basso della lista, gli amministratori tratti dalla unica lista di minoranza o dalla eventuale lista di minoranza meno votata, poi si procederà in modo analogo con riferimento alla eventuale lista di minoranza più votata e, infine si procederà in modo analogo con riferimento alla lista di maggioranza. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge; il

<p>tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>13.10 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente paragrafo 13.1, provvedendo alle relative nomine, senza applicazione del voto di lista. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.</p> <p>13.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede, anzitutto da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'assemblea, a propria volta, procederà alle delibere di propria competenza nel rispetto dei medesimi principi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>	<p>tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">Invariato</p> <p>13.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla/e lista/e di minoranza, si provvede, anzitutto da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece, uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra.</p> <p>In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'assemblea, a propria volta, procederà alle delibere di propria competenza nel rispetto dei medesimi principi.</p> <p>Se, per qualsiasi ragione o causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati</p>
--	---

<p>13.12 Se, per qualsiasi ragione o causa, vengono a mancare tre amministratori, si intende dimissionario con efficacia immediata l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'assemblea che deve essere all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p style="text-align: center;">Eliminato</p>
---	--

- con riferimento all'attuale Articolo 14.1:

-- stabilire che il Presidente del Consiglio di Amministrazione possa anche essere eletto dal Consiglio stesso qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, al fine di rimettere all'assemblea la relativa decisione, consentendo in ogni caso una più efficiente gestione della nomina di detta carica.

Si riporta di seguito:

- il testo vigente dell'Articolo 14.1 dello Statuto Sociale di CIS, raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 14	Articolo 14
<p>14.1 L'assemblea dovrà eleggere un presidente e, ove ritenuto opportuno, un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento, tra gli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>14.1 Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio dovrà eleggere, fra i suoi componenti, un presidente e, ove ritenuto opportuno, un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.</p>

Fermo ed invariato restando detto articolo 14 in ogni altra sua parte.

Si segnala che le proposte sopra illustrate di modifica agli Articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente **proposta di delibera**:

‘L’Assemblea di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’articolo 72, nonché in conformità all’Allegato 3A – Schema n. 3, del Regolamento Consob n. 11971/99 e le proposte ivi contenute,

delibera

*1. di modificare l’**Articolo 13 (tredici) dello Statuto Sociale** vigente, come segue:*

Articolo 13

- 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 13. L’assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero.
- 13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all’atto della nomina, e sono rieleggibili.
- 13.3 Gli amministratori vengono nominati dall’assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l’attribuzione di un numero progressivo.
- 13.4 Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.
- 13.5 Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l’obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.
- 13.6 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. La lista del Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi del successivo paragrafo 13.8, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all’eccesso) dei candidati, fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 13.7.

13.7 Per il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'ammissione a quotazione della Società (avvenuta in data 4 giugno 2014) le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

13.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamento di tempo in tempo vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamento di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamento vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.

13.9 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 13.6 ovvero per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 13.8, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("lista di maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) o 2 (due) secondo quanto *infra* precisato;
- (b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, solo qualora tale lista risulti votata da un numero di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o del doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamento di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste;
- (c) qualora invece la lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza risulti votata da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di

partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, entrambi i restanti due amministratori saranno tratti dalla predetta lista nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

- (d) qualora inoltre più liste di minoranza risultino votate da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, i restanti due amministratori saranno tratti, uno per ciascuna, dalle prime due liste di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi o non siano stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui gli amministratori sono stati tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire, dal basso della lista, gli amministratori tratti dalla unica lista di minoranza o dalla eventuale lista di minoranza meno votata, poi si procederà in modo analogo con riferimento alla eventuale lista di minoranza più votata e, infine, si procederà in modo analogo con riferimento alla lista di maggioranza. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

13.10 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente paragrafo 13.1, provvedendo alle relative nomine, senza applicazione del voto di lista. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

13.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla/e lista/e di minoranza, si provvede, anzitutto da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati

era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra.

In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'assemblea, a propria volta, procederà alle delibere di propria competenza nel rispetto dei medesimi principi.

Se, per qualsiasi ragione o causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'assemblea che deve essere all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica.

2. di modificare l'Articolo 14.1 (quattordici punto uno) dello Statuto Sociale vigente, come segue:

14.1 Ove non vi abbia provveduto l'assemblea il consiglio dovrà eleggere, fra i suoi componenti, un presidente e, ove ritenuto opportuno, un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Fermo ed invariato restando detto Articolo 14 in ogni altra sua parte.

3. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti pro tempore della Società i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.”

*** ***** ***

Milano, 12 Novembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)